

RG N.C.P. 10 /2018

Tribunale di Ferrara

Il Tribunale,
composto dai magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente,
dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est.,
dott. Marta Cristoni Giudice
ha emesso il seguente

DECRETO

Premesso che:

con ricorso del 23.7.18 la società Edicolandia Junior s.r.l. chiedeva al Tribunale di Rovigo la concessione del termine ex art. 161 comma 6 l. fall;

che il Tribunale adito concedeva il termine nella misura di centoventi giorni nominando commissari giudiziali il dott. Giovanni Tibaldo e l'avv. Christian Allegro;
che a seguito della memoria depositata in data 25.9.18 dai due Commissari il Tribunale emetteva decreto del 26.10.18 con cui dichiarava la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Ferrara cui rimetteva gli atti;

che il fascicolo perveniva alla Cancelleria di Ferrara in data 15.10.18;

rilevato che:

il termine già assegnato decorre dalla data della originale concessione senza farsi applicazione della sospensione feriale dei termini (come insegna S.C. sentenza 15435 del 13.6.18);

va integrato il decreto di concessione disciplinando gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che la società debitrice, sotto la vigilanza del commissario, dovrà assolvere fino alla scadenza del termine fissato, obblighi che vengono indicati nel dispositivo, ferma restando ogni successiva e specifica autorizzazione del Tribunale per l'eventuale compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione, così come previsto dall'art. 161, co. 7, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

rilevato, quanto alle attribuzioni del commissario, che il professionista, assunte le opportune informazioni sulla scorta dei dati contabili della società e di ogni altra utile fonte di conoscenza, riferirà al Tribunale, con relazioni periodiche, sugli atti posti in essere dalla società e sull'idoneità dell'attività compiuta in relazione alla predisposizione della proposta e del piano ed esporrà il proprio motivato parere in caso di presentazione da parte della ricorrente di istanze volte ad ottenere l'autorizzazione al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione, così come stabilito dall'art. 161, co. 7, cit.,

P. Q. M.

il Tribunale in composizione collegiale, preso atto della concessione del termine e della nomina dei commissari, così provvede:

a) pone a carico della società ricorrente l'obbligo di trasmettere al commissario giudiziale, entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dal prossimo mese di



novembre, una relazione, aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente, sulle attività compiute, anche ai fini della predisposizione della proposta e del piano, siano esse di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la specifica indicazione delle operazioni, attive e passive, effettuate o maturate nel periodo, nonché degli oneri finanziari maturati nel medesimo periodo;

b) dispone che il commissario giudiziale depositi la relazione della società debitrice, unitamente alla propria, entro il giorno dieci di ogni mese;

c) pone a carico della ricorrente l'obbligo di depositare in cancelleria, entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dal prossimo mese di novembre, una situazione finanziaria dell'impresa, che entro il giorno successivo sarà pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere;

d) dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento alla società ricorrente e ai commissari giudiziali.

Ferrara, 16.10.18.

Il Presidente est.
(*dott. Stefano Giusberti*)

